

**REGOLAMENTO<sup>1</sup>**  
**DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL FUNZIONAMENTO**  
**DELL' ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA**  
**SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI**  
**AVVOCATI DI URBINO**  
**(“ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA**  
**SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO**  
**PRESSO L'ORGANISMO FORENSE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO”)**

<sup>1</sup> Così come modificato con delibera del COA di Urbino del 27-10-2022

**INDICE**

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Oggetto

Art. 3 – Funzioni e obblighi

Art. 4 – Sede e organi dell'OCC

Art. 5 – Gestore della Crisi e Ausiliario

Art. 6 – Norme di Procedura

Art. 7 – Incompatibilità e Decadenza. Requisiti di onorabilità

Art. 8 – Riservatezza

Art. 9 – Compensi spettanti ai Gestori e all'Organismo di Composizione della Crisi

Art. 10 – Norma di chiusura

Allegato A – Norme di Autodisciplina

Allegato B – Norme per l'applicazione delle sanzioni

**Art. 1**

**DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Regolamento:

- per “**legge n. 3/2012**” s'intende la legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e sue successive integrazioni e modifiche;

- per “**dm n. 202/2014**” s'intende il decreto del Ministro della Giustizia adottato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2014, n. 202 “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nell'elenco degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”;
- per “**Delibera**” s'intende la delibera adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Urbino n. 16 del 02/10/2017 istitutiva dell'Organismo di composizione della Crisi da Sovraindebitamento nell'ambito del già esistente Organismo forense di mediazione e arbitrato di Urbino
- per “**OCC**” s'intende l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Urbino, con la Delibera, ai sensi della legge n. 3/2012 (“ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO PRESSO L'ORGANISMO FORENSE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO”)
- per “**Gestore della Crisi**” s'intende il soggetto, o i soggetti, incaricati dall'OCC per la gestione di una delle procedure di cui alla legge n. 3/2012

## **Articolo 2**

### **OGGETTO**

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OCC costituito stabilmente presso l'Ordine degli Avvocati di Urbino per la gestione, mediante i propri iscritti, delle procedure di sovraindebitamento, inclusa la liquidazione e gestione del patrimonio del debitore, di cui alla legge n. 3/2012 nonché del dm n. 202/2014.

Il presente Regolamento, contenente anche norme di autodisciplina vincolanti per tutti i suoi aderenti, si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza, imparzialità e trasparenza.

## **Articolo 3**

### **FUNZIONI E OBBLIGHI**

L'OCC svolge le funzioni ad esso riservate dalla legge n. 3/2012, ed assume gli obblighi previsti dagli artt. 9 e ss. del dm n. 202/2014.

#### **Articolo 4**

##### **SEDE E ORGANI DELL'OCC**

L'OCC ha sede presso l'Ordine degli Avvocati di Urbino.

Nel rispetto dello Statuto, per il suo funzionamento l'OCC si articola, in particolare, nei seguenti organi:

- Consiglio Direttivo
- Referente dell'OCC
- Segreteria Amministrativa.

**4.1.** Nel rispetto dello Statuto dell'Organismo, il **Consiglio Direttivo** cura l'organizzazione dell'OCC; fissa i requisiti di selezione, formazione ed aggiornamento dei gestori della crisi.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- a) esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei Gestori della Crisi;
- b) dirige la tenuta dei Registri da parte della Segreteria Amministrativa;
- c) procede alla contestazione delle violazioni degli obblighi al Gestore della Crisi irrogando le sanzioni di cui all'allegato B del presente regolamento.

Il Consiglio Direttivo è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, secondo i principi che lo ispirano e nel rispetto della normativa vigente.

**4.2.** Il **Referente dell'OCC** viene designato dal Rappresentante legale dell'OCC nel rispetto dello Statuto e può essere revocato per gravi motivi.

Il Referente dell'OCC svolge le seguenti funzioni:

- a) distribuisce equamente gli incarichi tra i Gestori della Crisi tenuto conto in ogni caso della natura e dell'importanza dell'affare;
- b) nomina o sostituisce il Gestore della Crisi;
- c) prima di conferire ciascun incarico, dichiara la neutralità dell'OCC rispetto alle domande presentate all'OCC medesimo.

**4.3.** La **Segreteria Amministrativa** si avvale del personale dipendente dell'Ordine degli Avvocati di Urbino. La Segreteria tiene, sotto la direzione del Consiglio Direttivo:

a) il Registro / i Registri e l'elenco dei Procedimenti di Composizione della Crisi con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento/consumatore, al Gestore della Crisi designato, alla durata del procedimento e al relativo esito;

b) l'Elenco dei Gestori della Crisi;

c) l'Elenco relativo alla Formazione dei Gestori della Crisi comunicando al Referente ogni vicenda che possa determinarne la sospensione dalla nomina.

Sotto la direzione del Referente, la Segreteria verifica:

a) la regolarità formale della domanda di accesso alla procedura di composizione della crisi e, in caso di esito positivo, la annota nell'apposito Registro;

b) l'avvenuta effettuazione del pagamento dei compensi per l'attività dell'OCC.

La Segreteria Amministrativa cura inoltre tutte le comunicazioni tra l'OCC e i Gestori della Crisi, nonché tra l'OCC e il Responsabile dell'elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia; tra i debitori/consumatori e il Tribunale competente e l'agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore/consumatore; cura le comunicazioni di cui all'art. 12-bis legge n. 3/2012, nonché ogni altra attività amministrativa necessaria al corretto ed efficiente funzionamento dell'OCC.

## **Articolo 5**

### **GESTORE DELLA CRISI E AUSILIARIO**

Possono presentare la domanda di iscrizione nell'Elenco dei Gestori della Crisi dell'OCC gli Avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Urbino che:

a) siano in regola con i requisiti di formazione continua di cui al Regolamento CNF n. 6/2014;

b) siano in regola con i requisiti formativi di cui all'art. 4, comma 6, d.m. n. 202/2014, salva la possibilità di inserimento dei professionisti privi dei requisiti formativi nel corso del periodo transitorio di tre anni dall'entrata in vigore del d.m. 202/2014;

c) abbiano anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati di almeno cinque anni

d) siano in possesso di idonea copertura assicurativa con riferimento all'attività di Gestore della Crisi.

Il Gestore della Crisi è nominato dal Referente tra i nominativi inseriti nell'apposito Elenco.



Il Gestore della Crisi opera in forma individuale e deve eseguire personalmente la sua prestazione. In casi di particolare importanza e complessità il Gestore della Crisi può operare in forma collegiale con non più di tre componenti nominati dal Referente dell'OCC tra i nominativi inseriti nell'apposito Elenco.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, la nomina viene effettuata secondo criteri di rotazione che tengano conto degli incarichi già affidati nonché della complessità ed importanza della situazione di crisi del soggetto richiedente.

In procedure di particolare importanza, il Gestore della Crisi può nominare un Ausiliario con specifiche funzioni tecniche iscritto ad un Albo professionale individuato con criteri di competenza e rotazione, sulla base di un elenco di professionisti disponibili a rivestire l'incarico di ausiliario tenuto dalla Segreteria.

Il Gestore della Crisi e l'Ausiliario incaricati si impegnano a rispettare le norme di comportamento allegate al presente Regolamento (allegato A), garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore/consumatore; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, il Gestore della Crisi incaricato deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e deve dichiarare per iscritto di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 51, comma 1, c.p.c. e comunque qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Egli deve altresì comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

In ogni caso, il debitore/consumatore può, con richiesta motivata, richiedere al Referente dell'OCC la sostituzione del professionista incaricato nominato, ovvero proporre domanda di ricusazione al Referente dell'OCC nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c. Costituisce comunque motivo di incompatibilità la presenza, nello studio del Gestore della Crisi incaricato, di professionisti che risultano essere difensori o essere stati difensori del Debitore/consumatore negli ultimi cinque anni o comunque essere legati da vincoli di parentela con il Debitore/consumatore.

Il Gestore della Crisi non potrà svolgere nei tre anni successivi dalla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del Debitore/consumatore.

Il Gestore della Crisi non può rinunciare all'incarico ricevuto ed accettato se non per gravi motivi.

Il Referente dell'OCC procede immediatamente alla sostituzione del Gestore della Crisi, ove impossibilitato a svolgere la sua funzione.

## **Articolo 6**

### **NORME DI PROCEDURA**

Le domande per l'avvio della procedura devono essere depositate presso la Segreteria dell'OCC in formato cartaceo o a mezzo PEC. All'atto del deposito la Segreteria Amministrativa:

- a) verifica la regolarità formale della domanda;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito Registro; procede alla formazione del fascicolo della procedura e sottopone la domanda al Referente dell'OCC per la eventuale ammissione e la nomina del Gestore della Crisi;
- c) esegue le comunicazioni tra l'OCC e i Gestori della Crisi, i debitori/consumatori e l'Autorità Giudiziaria.

Il Gestore della Crisi nominato comunica all'OCC l'accettazione dell'incarico entro cinque giorni dal ricevimento della nomina, in forma cartacea o a mezzo PEC. Contestualmente, il Gestore sottoscrive una dichiarazione di indipendenza per la gestione dell'affare ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), d.m. 202/2014 e in conformità all'allegato A al presente Regolamento, curandone la trasmissione al Tribunale del circondario competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, legge n. 3/2012 tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC; copia di tale comunicazione è inserita dalla Segreteria Amministrativa nel fascicolo.

A seguito dell'accettazione del Gestore, l'OCC comunica al debitore il nominativo del Gestore della Crisi incaricato.

Qualora il Gestore della Crisi ritenga di avvalersi dell'opera di un Ausiliario con specifiche funzioni tecniche provvede alla nomina dello stesso ed è responsabile dell'attività svolta dallo stesso cui si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento e, per quanto non previsto, le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

## **Articolo 7**

### **INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA. REQUISITI DI ONORABILITÀ**

Fatto salvo quanto previsto dallo Statuto, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, i Consiglieri, i Componenti del Consiglio Direttivo, il Referente dell'OCC non possono essere nominati – e se nominati decadono dall'incarico – come Gestori della Crisi e come ausiliari incaricati per procedure gestite dall'OCC medesimo.

Non possono inoltre essere nominati come gestori e ausiliari, e se nominati decadono, coloro che:

a) sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;

b) si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 c.c. e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi tre anni attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Fatto salvo quanto previsto dallo Statuto, i gestori devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità:

a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché dall'articolo 16 della legge; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

## **Articolo 8**

### **RISERVATEZZA**

Tutti gli atti relativi al procedimento di composizione della crisi sono riservati, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto n. 202/2014.

I membri degli Organi dell'OCC, i Gestori della Crisi, gli Ausiliari e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi fatti ed informazioni

apprese in relazione ai procedimenti di composizione della crisi o di liquidazione del patrimonio.

L'OCC e i Gestori della Crisi, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge n. 3/2012, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di composizione non possono essere utilizzate nel giudizio iniziato o coltivato a seguito dell'insuccesso della composizione.

#### **Articolo 9**

#### **COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI DELLA CRISI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'OCC ha luogo, in difetto di accordo con il Debitore/consumatore che lo ha incaricato, secondo i principi ed i parametri di cui agli artt. 14 e ss. d.m. 202/2014 e succ. mod.

I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa.

All'OCC spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso determinato a norma delle disposizioni del Capo III *Determinazione dei Compensi* del d.m n. 202/2014, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I compensi degli Ausiliari di cui all'art. 6 del presente Regolamento, documentati, sono ricompresi tra le spese.

Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.

L'OCC può richiedere acconti sul compenso finale.

Ai Gestori della Crisi sarà versato il compenso nella misura complessiva del 80% dell'importo corrisposto o anticipato ed il restante 20% sarà trattenuto dall'OCC per i costi di amministrazione.



Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II, legge n. 3/2012.

#### **Articolo 10**

##### **NORMA DI CHIUSURA**

Il presente regolamento è approvato dall'unanimità dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Urbino.

2. Il presente regolamento entra in vigore il primo dicembre 2017 e si applica ai procedimenti instaurati a partire da tale data.

#### **ALLEGATO A**

##### **NORME DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'OCC DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 5, DEL DECRETO N. 202/2014**

L'iscrizione nell'elenco dei Gestori della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Urbino è riservata agli Avvocati iscritti al suddetto Ordine e requisito necessario per l'iscrizione è la presentazione di un attestato di partecipazione, con esito positivo, a un corso specifico di formazione della durata di almeno 40 ore, ai sensi dell'art. 4, comma 6, d.m. 202/14, salva la disciplina transitoria di cui al d.m. 202/2014.

In ogni caso, l'iscrizione e la permanenza all'elenco è subordinata a una valutazione secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo dell'OCC.

I Gestori della Crisi iscritti nell'elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'OCC frequentando corsi di formazione e di aggiornamento come previsto dall'art. 4, comma 5, lett. d, d.m. 202/2014. La mancata partecipazione ai corsi di formazione e/o aggiornamento, così come la mancata disponibilità a sottoporsi a valutazione, ovvero il mancato superamento della medesima, comportano la cancellazione dall'elenco dei Gestori della Crisi.

Il rifiuto, senza giustificato motivo, da parte di un Gestore della Crisi dell'incarico a lui affidato, se reiterato per più di tre volte nell'arco di un triennio, comporta la cancellazione dello stesso dall'elenco dell'OCC.

Il mantenimento dei requisiti fissati nonché il rispetto del limite di iscrizione presso non più di tre organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, costituiscono requisiti per il mantenimento dell'iscrizione presso l'elenco dei Gestori della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Urbino.

L'OCC può e deve verificare che i singoli Gestori della Crisi esercitino e/o promuovano la propria attività in modo professionale, veritiero e dignitoso, costituendo ciò requisito per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco.

Il professionista incaricato deve sempre svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza.

Il professionista incaricato deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale e rimanere neutrale. Il professionista incaricato ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale. Il professionista incaricato non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

I Gestori della Crisi devono avere un'anzianità d'iscrizione nell'Albo degli Avvocati e di effettivo esercizio della professione pari almeno a cinque anni.

I Gestori della Crisi dovranno attenersi alle disposizioni di cui agli artt. 61 e 62 del Codice deontologico forense e non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. E' fatto loro divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio.

L'incarico di Gestore della Crisi non può essere assegnato a soggetti che abbiano la responsabilità dell'OCC e/o rivestano ruoli direttivi nello stesso e nel Consiglio dell'Ordine.

Al Gestore della Crisi è fatto obbligo di:

- a) sottoscrivere, per ogni incarico per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità;
- b) informare immediatamente le parti e l'OCC di ogni circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità;
- c) assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento avendone compreso il significato e le finalità;
- d) mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad essa correlata;
- e) non esercitare alcuna pressione sulle parti e sempre rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione;
- f) non percepire compensi direttamente dalle parti;
- g) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa dell'OCC.

L'inosservanza delle disposizioni del presente codice etico da parte del Gestore della Crisi comporta l'immediata sostituzione nella procedura e la nomina di altro professionista, nonché la cancellazione dall'elenco dei Gestori della Crisi e la segnalazione della violazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

## **ALLEGATO B**

### **NORME PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL GESTORE DELLA CRISI. CRITERI DI SOSTITUZIONE NELL'INCARICO EX ART. 10 DM N. 202/2014**

Ove il Gestore della Crisi incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento e di cui al d.m. n. 202/2014, il Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta della violazione ed assegnazione di termine a difesa delle contestazioni, procederà a maggioranza dei suoi membri alla irrogazione, previa sostituzione nell'incarico, della sanzione dell'ammonimento, sospensione, cancellazione dall'Elenco dei Gestori della Crisi.

La sanzione dell'Ammonimento è irrogata dal Consiglio Direttivo al professionista incaricato che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento e di cui al d.m. n. 202/2014.

La sanzione della Sospensione dall'Elenco dei Gestori della Crisi, fino al massimo di sei mesi, è irrogata dal Consiglio Direttivo al professionista incaricato che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento e di cui al d.m. n. 202/2014.

La sanzione della Cancellazione dall'Elenco dei Gestori della Crisi è irrogata dal Consiglio Direttivo al professionista incaricato già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di un pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento e di cui al d.m. n. 202/2014 ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'OCC ovvero siano comportamenti volutamente in danno del cliente. Il professionista cancellato non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di tre anni dall'esecuzione del provvedimento.

In caso di sospensione da uno a dodici mesi e di cancellazione del professionista, dell'esito del procedimento sarà data comunicazione al competente COA per le eventuali valutazioni ritenute dal medesimo necessarie.

E' data facoltà al professionista, all'esito dell'apertura del procedimento disciplinare di cui al presente articolo di autosospendersi per anni uno e all'esito il procedimento si considererà estinto. Tale facoltà potrà essere utilizzata una sola volta.

Il Referente dell'OCC procede alla sostituzione del Gestore della Crisi ammonito, sospeso o cancellato individuando un nuovo professionista secondo i criteri di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Il Referente dell'OCC procederà agli adempimenti indifferibili necessari alla gestione della procedura sino alla formalizzazione *ex art.* 6 del presente Regolamento dell'accettazione dell'incarico da parte del nuovo professionista incaricato.

Il Presidente *Avv. Giuseppe Recupero*

